

CAMERA DEI DEPUTATI N. 777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, SINESIO, TOROS, ARMATO, ZANIBELLI

*Presentata il 23 novembre 1963*Indennità compensativa e indennità di mensa ad alcune categorie
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme della legge 13 maggio 1961, n. 469, riguardante il nuovo ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, pur comportando numerosi benefici di carattere giuridico, non hanno tenuto conto, in fase di riassetto del trattamento economico, di alcune indennità già da tempo percepite dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fino all'entrata in vigore della legge predetta.

Infatti, a tutto il personale in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, le scuole centrali e il centro studi ed esperienze venne corrisposta, fin dal 1948 una indennità che avrebbe potuto compensare, almeno in parte, la mancata percezione dell'indennità di cui godono i loro colleghi in servizio presso i corpi provinciali, che esplicano in aggiunta ai normali compiti di soccorso e di emergenza, alcuni altri servizi, come, ad esempio, i servizi di prevenzione incendi, di vigilanza sui servizi portuali ed infine i servizi teatrali e cinematografici e i servizi tecnici a pagamento per conto terzi.

Con la legge n. 469, del 13 maggio 1961, si è prevista la disciplina di questi servizi, mentre purtroppo non si è tenuto conto dell'indennità di cui godeva il personale in servizio alla Direzione generale dei servizi antin-

cendi, alle scuole ed al centro studi ed esperienze sicchè è risultato che, con l'applicazione della summenzionata legge, per quest'ultimo personale si sono verificati dei notevoli peggioramenti rispetto al trattamento economico globale goduto dal personale che esplica il proprio lavoro ai comandi provinciali.

Per ovviare a tale peggioramento la Direzione generale dei servizi antincendi ha continuato temporaneamente a corrispondere tale indennità sotto forma di ore straordinarie al personale suddetto. Stante questa situazione precaria si reputa opportuna l'istituzione e l'aggiornamento della suddetta indennità che, mentre verrebbe a sancire un diritto acquisito da ben quattordici anni ed a rappresentare un atto di giustizia nei confronti di una benemerita categoria di personale, consentirebbe, al tempo stesso, all'Amministrazione di poter scegliere il personale più idoneo per assegnarlo a servizi ed a compiti di maggiore responsabilità senza dover tener conto degli eventuali danni economici che a detto personale deriverebbe per il semplice passaggio da una sede all'altra.

Un altro danno economico è derivato, dall'entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, a quel personale che, per esigenza di servizio, non viene ammesso a partecipare ai turni di 24 ore consecutive, perchè, ai sensi dell'articolo 82 della legge n. 469, si

vede privato della mensa gratuita che invece era stata prevista dall'ordinanza ministeriale 4 luglio 1951.

A questa lacuna si provvede con la disposizione dell'articolo 2 della presente iniziativa che prevede il trattamento di mensa debba spettare anche a chi non partecipi ai turni di 24 ore di servizio consecutivo.

L'approvazione della presente proposta di legge risponde ad una profonda esigenza di giustizia nei riguardi di una cospicua parte del personale dei vigili del fuoco; una catego-

ria di lavoratori che ha già ben meritato dalla Nazione il dovuto riconoscimento in pace e in guerra, e si è imposta all'ammirazione generale per il largo contributo di sacrifici offerto in ogni circostanza.

Per quanto riguarda il ripperimento delle somme necessarie a coprire l'onere derivante dall'approvazione della presente proposta di legge si potrà provvedere con opportune variazioni degli stanziamenti ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sottufficiali, vigili scelti, vigili del fuoco che prestano servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze o che comunque, per esigenza dell'Amministrazione, non prestano servizio presso i comandi provinciali e i relativi distaccamenti, compete una indennità compensativa mensile netta nella seguente misura:

Maresciallo di 1 ^a classe. . .	L.	30.000
Maresciallo di 2 ^a classe. . .	»	28.000
Maresciallo di 3 ^a classe. . .	»	27.000
Brigadiere	»	23.000
Vice Brigadiere	»	21.000
Vigile scelto.	»	17.000
Vigile	»	15.000

ART. 2.

All'articolo 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il trattamento mensa compete anche, nella misura di un pasto giornaliero, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che, per comprovate esigenze di un orario di servizio, non vengono ammessi a partecipare ai turni di 24 ore di servizio continuativo.

Nei casi di malattia per cause di servizio nei quali le prescrizioni del sanitario prevedono un vitto speciale, al personale di cui al comma precedente è riconosciuto eccezionalmente una indennità giornaliera pari al costo mensa vigente presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il personale, per esigenze di servizio, non può partecipare alla mensa ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con opportune variazioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.